



## DECRETO SOSTEGNI MISURE PER IL LAVORO

Il nuovo Decreto Legge definito "Decreto Sostegni": «Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» contiene nuove norme e misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 con interventi di sostegno anche al lavoro:

Proroga del **BLOCCO DEI LICENZIAMENTI** per le imprese che possono usufruire della Cigo fino al 30 giugno 2021, per tutte le altre imprese fino al 31 ottobre 2021. Art- 8

### → Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) - art. 8

Proroga di 13 settimane da utilizzare tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale. (Dal 1 giugno si torna all'utilizzo degli ammortizzatori ordinari con addizionale ma con contatore delle ore azzerato). Per le imprese che possono usufruire della Cigo il **blocco dei licenziamenti** opera fino al **giugno 2021**, per tutte le **altre imprese** fino al **31 ottobre 2021**

### → Cassa integrazione Guadagni (CIG in deroga), ASO (Assegno ordinario, fondi di solidarietà bilaterali) e FIS (Fondo integrazione salariale) - art. 8

Destinati a piccole imprese artigianato terziario sono finanziate ulteriori 28 settimane da utilizzare dal **1 aprile al 31 dicembre 2021**

### → Contratti a Termine - art.17

È prevista la possibilità di prorogare e rinnovare fino al 31 dicembre 2021 i contratti a termine senza causali per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

### → NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) ex-disoccupazione - art. 16

I trattamenti di disoccupazione saranno concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 12 2021 **senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi** che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

### → Lavoratori Fragili - art. 15

Per i lavoratori fragili viene **rinnovata l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio**, se non in lavoro agile, al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di fragilità (secondo i criteri previsti) **fino al 30 giugno 2021**, **senza** che questa venga **calcolata nel periodo di comportamento**. Assenze non rilevanti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

**Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo delegato Fim Cisl in azienda, oppure richiedi un appuntamento al patronato CISL INAS del tuo territorio**

